

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 settembre 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 30 luglio 2026.

Modifiche al Piano di gestione dei rischi in
agricoltura 2026. (26A04748) Pag. 1

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini «Terre di Romangia» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» ed alla IGT «Romangia». (26A04751) Pag. 4

DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali, in Pisa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (26A04752) Pag. 6

Ministero dell'università
e della ricerca

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto psicoterapia relazionale Rimini» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Rimini, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità. (26A04504) Pag. 10

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a spostare la sede periferica di Terno, con contestuale diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 30 a 20 unità e, per l'intero corso, da 120 a 80 unità. (26A04505) Pag. 11



DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Analisi immaginativa – Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» a spostare la sede principale di Cremona, mantenendo il medesimo numero di allievi. (26A04506) Pag. 12

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa elisea società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A04393) Pag. 12

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Famiglia cooperativa Valpolicella in liquidazione», in Fumane, in liquidazione coatta amministrativa. (26A04394) Pag. 13

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emporio multiservice - Società cooperativa», in Montesano Salentino e nomina del commissario liquidatore. (26A04395) Pag. 14

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Final Crew on stage società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore. (26A04396) Pag. 15

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flower società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (26A04397) Pag. 16

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forneria orvietana società cooperativa in liquidazione», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore. (26A04398) Pag. 16

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Life Logistic società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04531) Pag. 17

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limosa soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore. (26A04532) Pag. 18

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Macellatori Fano – a.r.l. – in liquidazione», in Terre Roveresche e nomina del commissario liquidatore. (26A04533) Pag. 19

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mani di Bacco Wines - Villa Monteleone società cooperativa in liquidazione», in San Pietro in Cariano e nomina del commissario liquidatore. (26A04534) Pag. 20

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Melograno Vita società cooperativa agricola ovvero Melograno Vita s.c. agricola», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore. (26A04535) Pag. 21

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oikos - Società cooperativa - in liquidazione», in Offida e nomina del commissario liquidatore. (26A04536) Pag. 22

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «PDM società cooperativa in liquidazione», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore. (26A04537) Pag. 23

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pescatori Boccadasse - Società cooperativa a mutualità prevalente siglabile «Cooperativa Pescatori Boccadasse s.c.»», in Genova e nomina del commissario liquidatore. (26A04538) Pag. 24

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Resilienza società cooperativa sociale», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore. (26A04539) Pag. 25

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rimani – Società cooperativa in liquidazione», in Sori e nomina del commissario liquidatore. (26A04540) Pag. 26

DECRETO 14 agosto 2026.

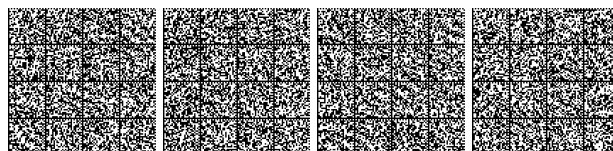
Liquidazione coatta amministrativa della «San Giuseppe società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore. (26A04541) Pag. 27

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sobema s.c. in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore. (26A04542) Pag. 28

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vie d'incontro - Società cooperativa sociale Onlus», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A04543) Pag. 29



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 10 giugno 2026.

Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione S.S. 77/Var della Val di Chienti, lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica - Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B16000660001).

(Delibera n. 21/2026). (26A04802) Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ayrdozelia» (26A04749) Pag. 48

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Towa» (26A04750) Pag. 48

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Rilascio di *exequatur* (26A04682) Pag. 49





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 luglio 2026.

Modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2026) 745 dell'11 febbraio 2026, che ricomprende gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 gennaio 2026, n. 33234 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 2026 al n. 170;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, n. 690710 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2026, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 19 gennaio 2026;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 marzo 2026, n. 153752 recante il differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile e la modifica dell'allegato 1 al Piano, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 dell'11 maggio 2026;

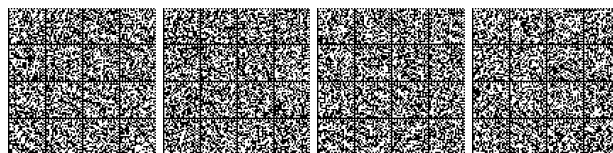
Visto il paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *f*) del PGRA 2026, inerente alle combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali, nel quale è stabilito che possono essere stipulate da tutti gli agricoltori «polizze semplificate» per le combinazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della medesima sezione, con valori assicurati determinati tramite i valori indice di cui al Fondo AgriCat, a copertura solo della mancata resa quantitativa e, ad esclusione delle polizze di cui alla lettera *c*), con franchigia per i rischi catastrofali almeno pari al limite di indennizzo del Fondo stesso;

Vista la sezione II del paragrafo 2.5.1 del PGRA 2026, che stabilisce che le polizze di cui alla sezione I del medesimo paragrafo, lettere *a*), *b*), *d*) e, se del caso, *e*), se sottoscritte da agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, debbano operare per le avversità catastrofali integrando la copertura del Fondo AgriCat fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale;

Considerato che le medesime combinazioni di cui al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *f*) e sezione II sono state introdotte anche al paragrafo 3.3 del PGRA 2026 relativo alle coperture mutualistiche dei Fondi di mutualità danni;

Tenuto conto che il Fondo AgriCat copre esclusivamente gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti e che, pertanto, in caso di sottoscrizione di polizze e coperture «semplificate» da parte di agricoltori non partecipanti al Fondo, la relativa franchigia dovrebbe poter essere concordata liberamente tra le parti;

Visto l'allegato 7 al PGRA 2026, relativo alla classificazione delle combinazioni di eventi per pacchetto di garanzie ammissibili, nel quale sono stati introdotti i nuovi pacchetti «AC», «BC», «DC» e «EC» e «AS», «BS», «CS» e «DS» afferenti, rispettivamente, alle «polizze complementari ad AgriCat», di cui alla sezione I del paragrafo 2.5.1, lettere *a*), *b*), *d*) e, se del caso, *e*) che operano per le avversità catastrofali integrando la copertura del Fondo fino a concorrenza del valore della produzione media annua aziendale, e alle «polizze semplificate»;



Visto il paragrafo 2.8.2 del PGRA 2026 e, in particolare, le sezioni II e III che stabiliscono, rispettivamente, che la spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 6 al Piano, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza e che, nel rispetto dei limiti massimi e dei meccanismi di salvaguardia di cui al medesimo allegato 6, per i certificati assicurativi senza parametro contributivo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo, al rispettivo premio totale si applica un coefficiente di riduzione calcolato secondo le specifiche riportate nel medesimo allegato;

Considerato che l'applicazione di un coefficiente di riduzione al premio totale di polizza comporta, in ogni caso, una riduzione della spesa ammissibile, mentre l'applicazione del parametro contributivo potrebbe non portare a riduzioni, se non nel caso di tasso di polizza superiore al parametro stesso;

Considerato, inoltre, che le nuove combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali introdotte per la campagna 2026 sono finalizzate a favorire l'allargamento della platea di assicurati, per soddisfare l'obiettivo prioritario di riequilibrio territoriale e settoriale del sistema, evitando contestualmente la disaffezione allo strumento, nonché a realizzare una maggiore integrazione tra i vari strumenti di gestione del rischio e che, pertanto, gli agricoltori dovrebbero essere stimolati a sottoscrivere tali nuove coperture;

Considerato, altresì, che i nuovi pacchetti di garanzie ammissibili introdotti nell'allegato 7 al PGRA 2026 riferiscono alle stesse combinazioni di eventi atmosferici delle «polizze tradizionali» individuate nel medesimo allegato con i pacchetti «A», «B», «C», «D», «E»;

Tenuto conto che i certificati assicurativi relativi alle nuove combinazioni introdotte dal PGRA 2026, per le loro caratteristiche, dovrebbero consentire agli agricoltori di proteggere le proprie produzioni a costi inferiori rispetto al passato;

Visto l'allegato 4 al PGRA 2026, relativo alla metodologia di calcolo degli *Standard Value* che prevede, per le produzioni vegetali, che ai valori determinati secondo la medesima metodologia sia applicata una decurtazione del 20%;

Vista la nota del 21 maggio 2026, assunta al prot. n. 243261 di pari data, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole, nell'evidenziare che per diverse menzioni del prodotto uva da vino si sono registrate nel 2026 sensibili riduzioni dei valori degli *Standard Value*, che arrivano in alcuni casi a superare il 50%, ha chiesto di organizzare un incontro dedicato per poter approfondire le criticità e valutare una soluzione condivisa al fine di evitare rinunce e disaffezioni da parte dei viticoltori o significative riduzioni in termini di aiuto;

Vista la nota del 16 giugno 2026, assunta al prot. n. 289964 di pari data, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole, a seguito dell'incontro tenutosi il 5 giugno 2026 tra le regioni, il Ministero e i rappresentanti di ISMEA, ha proposto di valutare l'applicazione di una decurtazione del valore determinato per il

2026 nella misura ridotta del 10% alle sole menzioni che hanno registrato una riduzione di tale valore rispetto al 2025 superiore al 25%;

Considerato che le aziende vitivinicole hanno registrato, negli ultimi anni, persistenti difficoltà derivanti da fattori connessi all'instabilità dei mercati e alla contrazione della domanda;

Considerato, inoltre, che le dinamiche di mercato hanno inciso negativamente sulla redditività delle aziende produttrici di uva da vino, determinando una compressione dei margini economici e un aumento delle tensioni finanziarie;

Visto il paragrafo 2.5.3 del PGRA 2026 relativo ai requisiti della copertura assicurativa per le produzioni vegetali e, in particolare, la sezione I che stabilisce, al punto 1), l'obbligo di assicurare l'intera superficie in produzione ricadente all'interno di un territorio comunale per ciascuna coltura da applicarsi a livello di «qualità» in caso di «occupazione del suolo» come «vivi di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade e scarpate (come piante per siepi, rosai, altri arbusti ornamentali conifere ornamentali) compresi i relativi portainnesti e pianticelle» di cui all'allegato 1, punto 1.1, al medesimo Piano, oppure, in assenza della «qualità», all'ultimo livello individuato nel piano di coltivazione di cui al fascicolo aziendale e, al punto 2), che sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo riferita alla superficie di cui al punto 1);

Vista la comunicazione di Generali Italia del 16 giugno 2026, assunta al prot. n. 289025 di pari data, con la quale è stata portata all'attenzione dell'amministrazione una criticità segnalata dalle aziende vivaistiche e connessa alla determinazione della soglia di danno, derivante dalla difficoltà dei Centri di assistenza agricola, in misura maggiore rispetto alle campagne precedenti, a dettagliare compiutamente nel piano culturale grafico 2026 tutte le informazioni necessarie per le singole parcelle, ed è stato evidenziato il rischio che tale circostanza possa disincentivare l'accesso di nuove aziende vivaistiche agli strumenti assicurativi, nonché indurre gli operatori che vi hanno tradizionalmente fatto ricorso ad abbandonarli, in quanto non più adeguati a garantire una risposta efficace alle esigenze del settore;

Considerato che le peculiarità strutturali e produttive del settore vivaistico, caratterizzato da elevata eterogeneità culturale e da frequenti variazioni nella composizione delle parcelle, rendono particolarmente complessa la rappresentazione puntuale e completa delle informazioni nel piano culturale grafico del fascicolo aziendale;

Considerato, inoltre, che tali difficoltà operative, non imputabili agli operatori agricoli, incidono sulla corretta applicazione dei criteri di determinazione della soglia di danno e, conseguentemente, sull'efficacia degli strumenti di gestione del rischio;

Considerato, altresì, che il mantenimento di adeguati livelli di accesso agli strumenti assicurativi rappresenta un obiettivo di interesse pubblico nell'ambito delle politiche di gestione del rischio in agricoltura, anche al fine di garantire la resilienza economica del comparto vivaistico e la continuità produttiva delle imprese;



Ritenuto pertanto opportuno integrare il paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *f*) e il paragrafo 3.3, sezione V del PGRA 2026, per specificare, rispettivamente, che le «polizze semplificate» e le coperture «semplificate» devono operare in maniera complementare al Fondo AgriCat solo in caso di sottoscrizione da parte di agricoltori beneficiari di pagamenti diretti;

Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di favorire la sottoscrizione di polizze relative alle nuove combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali introdotte dal PGRA 2026, stabilire all'allegato 6 che, ai pacchetti di cui all'allegato 7 relativi alle polizze complementari ad AgriCat («AC», «BC», «DC» e «EC») e alle polizze semplificate («AS», «BS», «CS» e «DS»), si applichi il parametro calcolato per il corrispondente pacchetto relativo alle polizze tradizionali, rispettivamente «A», «B», «C», «D» o «E»;

Ritenuto, altresì, opportuno, in accoglimento della richiesta delle Regioni, procedere ad una modifica dell'allegato 4 al PGRA 2026 prevedendo che alle menzioni dell'uva da vino DOP e IGP, per le quali si siano registrate riduzioni superiori al 25% del relativo *Standard Value* rispetto alla campagna precedente, si applichi una decurtazione del 10%;

Ritenuto necessario, al fine di favorire l'accesso e il mantenimento delle aziende vivaistiche agli strumenti assicurativi agevolati, nonché di garantire l'effettiva applicabilità delle disposizioni del PGRA 2026, adottare criteri applicativi che consentano di superare le criticità connesse al dettaglio del piano colturale grafico, assicurando al contempo un adeguato equilibrio tra l'esigenza di corretta rappresentazione delle superfici e quella di semplificazione operativa per gli operatori e per i Centri di assistenza agricola ed evitando effetti disincentivanti sull'utilizzo degli strumenti di gestione del rischio;

Visto l'articolo 5, comma 2 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690710, ai sensi del quale, con successivo decreto, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel Piano, volte a recepire eventuali modifiche apportate al Piano strategico della PAC 2023-2027 o resesi necessarie per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonché di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali, e di incremento del numero di imprese assicurate;

Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa con nota n. 327054 del 6 luglio 2026;

Vista la presa d'atto della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in ordine alle modifiche proposte dall'amministrazione, espressa nella seduta del 18 luglio 2026 e pervenuta con nota DAR-0013841-P del 22 luglio 2026;

Tenuto conto che eventuali esigenze di affinamento delle disposizioni del Piano saranno valutate anche ai fini

della campagna successiva e condivise secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2025, n. 690710

Decreta:

Art. 1.

Approvazione delle modifiche al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026

1. Al Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, approvato con decreto 22 dicembre 2025, n. 690710, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 2.5.1, sezione I, lettera *f*), dopo le parole: «di cui alla lettera *c*)», sono aggiunte le seguenti: «per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti»;

b) al paragrafo 2.5.3, sezione I, punto 1) il periodo:

«- a livello di «QUALITÀ» in caso di «OCCUPAZIONE DEL SUOLO» come «VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE»; in assenza della «QUALITÀ», l'obbligo si applica all'ultimo livello individuato;»

è sostituito dal seguente:

«- a livello di «COD. PRODOTTO» di cui all'Allegato 1, punto 1.1, in caso di «OCCUPAZIONE DEL SUOLO» come «VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI, PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI, ROSAI, ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI) COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE»;»;

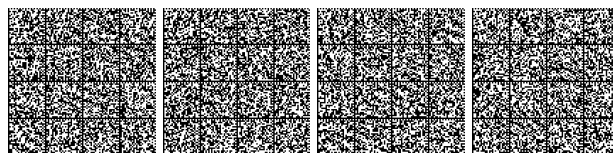
c) al paragrafo 3.3, sezione V, dopo le parole: «e, relativamente ai rischi catastrofali per le coperture di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*)», sono aggiunte le seguenti: «per gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti.»;

d) l'allegato 1, punto 1.1 è integrato con l'elenco riportato nell'allegato al presente decreto;

e) all'allegato 4, sezione «Calcolo degli *standard value* delle produzioni vegetali», dopo il periodo: «Ai valori unitari calcolati in applicazione dei suindicati criteri si applica una decurtazione del 20%.» è aggiunto il seguente: «Per le menzioni dell'uva da vino DOP e IGP che registrano riduzioni superiori al 25% del valore unitario rispetto alla campagna precedente, si applica una decurtazione del 10%.»;

f) all'allegato 6, punto 1, dopo le parole: «[(somma dei premi assicurativi degli ultimi cinque anni) / (somma dei valori assicurati degli ultimi cinque anni)] x 100.» sono aggiunte le seguenti: «Ai pacchetti di cui all'allegato 7 relativi alle polizze complementari ad AgriCat (AC, BC, DC e EC) e alle polizze semplificate (AS, BS, CS e DS), si applica il parametro calcolato per il corrispondente pacchetto relativo alle polizze tradizionali (rispettivamente A, B, C, D o E).».

2. Il Piano e il relativo allegato 1, emendati ai sensi del precedente comma 1, sono pubblicati sul sito internet del



Ministero al link Masaf - Intervento SRF.01 anno 2026 (<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23803>).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1059

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile sul sito internet del Ministero all'indirizzo: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24978>

26A04748

DECRETO 31 agosto 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini «Terre di Romangia» a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOC «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» ed alla IGT «Romangia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

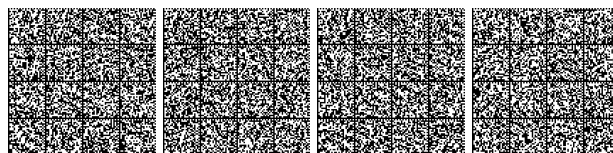
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio



in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153 registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi

dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2019, n. 74101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 19 novembre 2019, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini «Terre di Romangia» (di seguito Consorzio di tutela) ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e «Romangia»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio di tutela richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e per la IGT «Romangia»;

Considerato che il Consorzio di tutela ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per DOC «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 288 del 13 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 0072241/2026) dall'organismo delegato, Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Considerato che il Consorzio di tutela ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Romangia». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2529685-P4R5Z3 del 4 marzo 2026 (prot. Masaf n. 0107333/2026) dall'Organismo delegato, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi,



di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e «Romangia»

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 ottobre 2019, n. 74101, al Consorzio di tutela, con sede legale in Località Lu Cabrioni snc - Sorso (SS), a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOC «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» e sulla IGT «Romangia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 23 ottobre 2019, n. 74101, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A04751

DECRETO 31 agosto 2026.

Rinnovo della designazione al laboratorio Coteca S.r.l. – Consulenze tecniche agroindustriali, in Pisa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,

delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178 recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», emanata con decreto ministeriale del 23 gennaio 2026 prot. n. 33234, registrata il 13 febbraio 2026 al n. 170 alla Corte dei conti, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026 n. 106153, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 al n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026 n. 33234, nonché dalla direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026 n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;



Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 numeri 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto del 3 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 7 luglio 2022 con il quale il laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali, sito in via Francesco Squartini 20, CAP 56121 Pisa (PI), è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 luglio 2026, acquista in pari data al progressivo 333744;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 settembre 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali, sito in via Francesco Squartini 20, CAP 56121 - Pisa (PI), è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 19 dicembre 2029 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Coteca S.r.l. - Consulenze tecniche agroindustriali perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Indice di perossidi/Peroxide index, Numero di perossidi/Peroxide value	COI/T.20/Doc n 35/rev 1 2017
Acidi grassi liberi/Free fatty acids	COI/T.20/Doc n 34/rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/UV spectrophotometric analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, K270/K270	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Biofenoli/Biophenols	COI/T.20/Doc n 29/rev 2 2022
Cere (C40 + C42 + C44 + C46)/Waxes (C40 + C42 + C44 + C46), Cere (C42 + C44 + C46)/Waxes (C42 + C44 + C46), Esteri etilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids ethyl esters (C16+C18), Esteri metilici acidi grassi (C16+C18)/Fatty acids methyl esters (C16+C18)	COI/T.20/Doc n 28/rev 4 2024 - solo/only Metodo B
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42/Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	COI/T.20/Doc n 20/rev 4 2017
Steroli/Sterols : 24-metilen- colesterolo/24-methylen-cholesterol, Beta-sitosterolo/Beta-sitosterol, Brassicasterolo/Brassicasterol, Campestanolo/Campestanol, Campesterolo/Campesterol, Clerosterolo/Clerosterol, Colesterolo/Cholesterol, Delta5-23- stigmastadienolo/Delta5-23- stigmastadienol, Delta5-24- stigmastadienolo/Delta5-24- stigmastadienol, Delta5- avenasterolo/Delta5-avenasterol, Delta7-avenasterolo/Delta7-avenasterol, Delta7-campesterolo/Delta7- campesterol, Delta7- stigmastadienolo/Delta7-stigmastadienol, Ergosterolo/Ergosterol, Eritrodiolo/Erythrodiol,	COI/T.20/Doc n 26/rev 5 2020



Sitostanolo/Sitostanol, Steroli totali (da calcolo)/Total Sterols(calculation), Stigmasterolo/Stigmasterol, Uvaolo/Uvaol	
Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid (C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0), Acido cis-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (Acido alfa-linolenico (omega-3) C18:3)/Cis-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic acid (Alpha-linolenic acid (omega-3) C18:3), Acido cis-9-cis-12-ottadecadienoico (Acido linoleico omega-6 C18:2)/Cis-cis-9-12-octadecadienoic acid (Linoleic acid omega-6 C18:2), Acido cis-9-cis-12-trans-15-ottadecatrienoico (C18:3)/Cis-9-cis-12-trans-15-octadecatrienoic acid (C18:3), Acido cis-9-ottadecenoico (Acido cis-oleico C18:1)/Cis-9-octadecenoic acid (Cis-oleic acid C18:1), Acido cis-9-trans-12-ottadecadienoico (C18:2)/Cis-9-trans-12-octadecadienoic acid (C18:2), Acido eicosenoico (C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido erucico (C22:1)/Erucic acid (C22:1), Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid (C24:0), Acido miristico (C14:0)/Myristic acid (C14:0), Acido palmitico (C16:0)/Palmitic acid (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1)/Palmitoleic acid (C16:1), Acido stearico (C18:0)/Stearic acid (C18:0), Acido tetracosenoico (C24:1)/Tetracosenoic acid (C24:1), Acido trans-9-cis-12-cis-15-ottadecatrienoico (C18:3) /Trans-9-cis-12-cis-15-octadecatrienoic (C18:3) , Acido trans-9-cis-12-ottadecadienoico (C18:2)/Trans-9-cis-12-octadecadienoic acid (C18:2), Acido trans-9-ottadecenoico (Acido trans-oleico	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017



C18:1)/Trans-9-octadecenoic acid (Trans-oleic acid C18:1), Acido trans-9-trans-12-Ottadecadienoico (Acido trans-linoleico C18:2)/Trans-9-trans-12-Octadecadienoic acid (Trans-linoleic acid C18:2), Acido trans-9-trans-12-trans-15-ottadecatrienoico (Acido trans-linolenico C18:3)/Trans-9-trans-12-trans-15-octadecatrienoico acid (Trans-linolenic acid C18:3)

26A04752

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 febbraio 2026.

Abilitazione dell'«Istituto psicoterapia relazionale Rimini» ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Rimini, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono con-

fluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 16 dicembre 2024, e successive integrazioni, con la quale l'«Istituto psicoterapia relazionale Rimini», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Rimini, via Emilia n. 102 E, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 20 ottobre 2025;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'Anvur con delibera 15 gennaio 2026, n. 8, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto psicoterapia relazionale Rimini», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di



Rimini, via Emilia n. 102 E, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04504

DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a spostare la sede periferica di Teramo, con contestuale diminuzione del numero massimo annuale di allievi ammissibili da 30 a 20 unità e, per l'intero corso, da 120 a 80 unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato

to gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 19 dicembre 2025 e successive integrazioni, con la quale la «Accademia di psicoterapia della famiglia» ha chiesto lo spostamento della sede periferica di Teramo, da via del Castello n. 14, che verrà chiusa, a Pescara, via Nicola Fabrizi n. 82, con contestuale diminuzione degli allievi per ciascun anno di corso, da trenta a venti unità;

Vista la comunicazione del 20 novembre 2025, con la quale il predetto Istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede periferica di Teramo, via del Castello n. 14, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 19 gennaio 2026;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'Anvur con delibera 19 marzo 2026, n. 79, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Accademia di psicoterapia della famiglia» è autorizzata a spostare la sede periferica di Teramo, da via del Castello n. 14, che verrà chiusa, a Pescara, via Nicola Fabrizi n. 82.

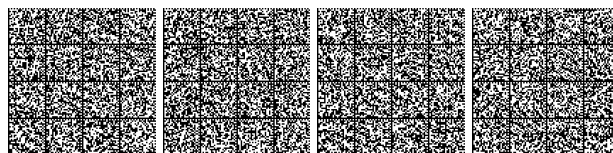
2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è diminuito da trenta a venti unità e, per l'intero corso, da centoventi ad ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04505



DECRETO 21 aprile 2026.

Autorizzazione all'Istituto «Analisi immaginativa – Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» a spostare la sede principale di Cremona, mantenendo il medesimo numero di allievi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 19 gennaio 2026 e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «Analisi immaginativa - Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» ha chiesto lo spostamento della sede principale di Cremona, da via Marco Furio Bibaculo n. 1, che verrà chiusa, a via Antiche Fornaci n. 51, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la dichiarazione in medesima data, con la quale il predetto Istituto ha dichiarato che, immediatamente a seguito

della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della suddetta istanza, la sede di Cremona, via Marco Furio Bibaculo n. 1, sarà definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di ogni attività formativa per la quale la stessa era stata autorizzata in precedenza;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'Anvur con delibera 24 febbraio 2026, n. 65, in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Analisi immaginativa - Scuola superiore di specializzazione in psicoterapia» è autorizzato a spostare la sede principale di Cremona, via Marco Furio Bibaculo n. 1, che verrà chiusa, a via Antiche Fornaci n. 51, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2026

Il segretario generale: MANCINI

26A04506

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa elisea società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del liquidatore *ex art. 2545-septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Elisea società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art. 2545-terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 22.781,00, si riscontra una massa debitoria di euro 77.008,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 54.389,00;

Considerato che in data 23 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Elisea società cooperativa», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05942550962), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Laura Tomaiuolo, nata a Foggia (FG) il 18 settembre 1979 (codice fiscale TMLLRA79P58D643B), domiciliata in Milano (Mi), piazzetta Umberto Giordano n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: Urso

26A04393

DECRETO 5 agosto 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Famiglia cooperativa Valpolicella in liquidazione», in Fumane, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 12 ottobre 2021, n. 323/2021, con il quale la società cooperativa «Famiglia cooperativa Valpolicella in liquidazione» con sede in Fumane (VR) - (codice fiscale 00254070238), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Ernesto Maraia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 maggio 2023, n. 0165377, con la quale la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha diffidato il commissario a depositare le relazioni semestrali mancanti *ex art. 2025 l.f.*, corredate da un'informativa sugli eventuali contenziosi in essere o da intraprendere, dal conto di gestione e da copia dell'estratto aggiornato del conto corrente bancario;

Vista la protratta inerzia del commissario, che non ha mai provveduto al deposito delle relazioni semestrali *ex art. 205 l.f.* e alla predisposizione dello stato passivo, né a riscontrare la diffida succitata;



Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0026695 del 30 maggio 2024, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dott. Ernesto Maraia dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Ernesto Maraia è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Famiglia cooperativa Valpolicella in liquidazione» con sede in Fumane (VR) (codice fiscale 00254070238).

2. In sostituzione del dott. Ernesto Maraia, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Marta Turisendo, nata a Legnago (VR) il 12 novembre 1983 (codice fiscale TRSMRT83S52E512T), domiciliata in Verona (VR) - viale del Lavoro n. 53.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04394

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emporio multiservice - Società cooperativa», in Montesano Salentino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Emporio Multiservice - Società cooperativa»;

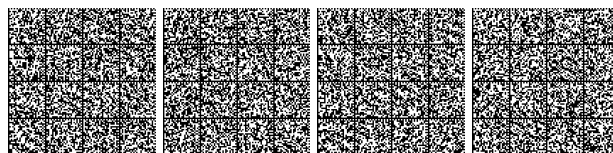
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto il patrimonio netto ha un valore negativo, pari a euro -68.529,40 ed il rapporto tra attivo patrimoniale e massa debitoria evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 8 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Emporio Multiservice - Società cooperativa», con sede in Montesano Salentino (LE) (codice fiscale 04862500750), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Perrone, nato a Nardò (LE) il 25 settembre 1997 (codice fiscale PRRFNC97P25F842), ivi domiciliato in corso Galliano n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04395

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Final Crew on stage società cooperativa», in Lucca e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Final Crew on stage società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 71.643,00, si riscontra una massa debitoria di euro 365.066,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -298.295,00;

Considerato che in data 16 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Final Crew on stage società cooperativa», con sede in Lucca (LU) (codice fiscale 02352700468), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Capocchi, nato a Lucca (LU) il 2 novembre 1973 (codice fiscale CPC LSN 73S02 E715D), domiciliato in Camaione (LU), via Carlo Del Prete n. 45.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04396



DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flower società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Flower società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 502.551,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.945.703,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.443.152,00;

Considerato che in data 17 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Flower società cooperativa», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 06686830487), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alceste De Santis, nato a Galatina (LE) il 5 giugno 1981 (codice fiscale DSNLST81H05D862O), domiciliato in Firenze (FI), Viale Spartaco Lavagnini n. 42.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04397

DECRETO 5 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Forneria orvietana società cooperativa in liquidazione», in Orvieto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Forneria orvietana società cooperativa in liquidazione»;

Vista la nota del 19 febbraio 2025, con la quale il liquidatore ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 247.206,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 565.272,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -42.828,00;

Considerato che in data 13 gennaio 2026 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati a mezzo pec e al legale rappresentante con raccomandata a/r sia presso la sede legale che presso la propria residenza, che la predetta comunicazione è stata consegnata e che non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Forneria orvietana società cooperativa in liquidazione», con sede in Orvieto (TR) (codice fiscale 01551630559), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Cianchini, nata a Narni (TR) il 4 agosto 1968 (codice fiscale CNCPRZ68M44F844G), domiciliata in Terni (TR), largo Elia Rossi Passavanti n. 13.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04398

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Life Logistic società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

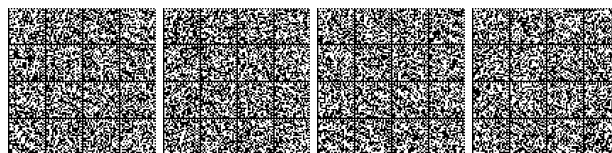
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Life Logistic società cooperativa a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.602,00, si riscontra una massa debitoria di euro 15.697,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -12.095,00;

Considerato che in data 17 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Life Logistic società cooperativa a r.l.», con sede in Roma (codice fiscale 15722401005), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Valentina Esposito, nata a L'Aquila (AQ) il 9 agosto 1985 (codice fiscale SPSVNT85M49A345I), domiciliata in Roma, via Vestricio Spurinna n. 105.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Limosa soc. coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Limosa soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 32.834,00, si riscontra una massa debitoria di euro 120.897,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 88.063,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR;

Considerato che in data 3 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Limosa soc. coop.», con sede in Venezia (VE) (C.F. 02225560271), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Macellatori Fano – a.r.l. – in liquidazione», in Terre Roveresche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Cooperativa Macellatori Fano – a.r.l. – in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2025, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 0,00 si riscontra una massa debitoria di euro 195.597,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 269.019,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, TFR e contributi previdenziali;

Considerato che in data 8 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Macellatori Fano - a.r.l. - in liquidazione», con sede in Terre Rovresche (PU) (c.f. 00686220419), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Pio Pignatelli, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 25 luglio 1987 (codice fiscale PGNPRP87L25H926B), domiciliato in Fano (PU) - via Luigi Einaudi n. 68.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04533

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mani di Bacco Wines - Villa Monteleone società cooperativa in liquidazione», in San Pietro in Cariano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mani di Bacco Wines - Villa Monteleone società cooperativa in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 luglio 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 799.423,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.069.875,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -280.634,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e di azioni esecutive poste in essere da creditori;

Considerato che in data 5 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione



del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Mani di Bacco Wines - Villa Monteleone società cooperativa in liquidazione», con sede in San Pietro in Cariano (VR) (codice fiscale 03417330234), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGN GNE 67H09 L840D), ivi domiciliato in Contra' Porti n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04534

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Melograno Vita società cooperativa agricola ovvero Melograno Vita s.c. agricola», in Pesaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Melograno Vita società cooperativa agricola ovvero Melograno Vita s.c. agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

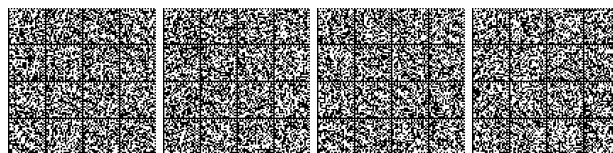
Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 125.146,19, si riscontra una massa debitoria di euro 208.047,27 ed un patrimonio netto negativo di euro -87.052,24;

Considerato che in data 8 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Melograno Vita società cooperativa agricola ovvero Melograno Vita s.c. agricola», con sede in Pesaro (PU) (c.f. 02650990415), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Daniela Pulvirenti, nata a Roma il 19 agosto 1977 (codice fiscale PLVDNL77M59H501Q), ivi domiciliata in via Po n. 58.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04535

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oikos - Società cooperativa - in liquidazione», in Offida e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Oikos - Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 132.589,59, si riscontra una massa debitoria di euro 563.053,45 ed un patrimonio netto negativo di euro - 430.463,86;

Considerato che in data 20 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Oikos - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Offida (AP) (C.F. 01516070446), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessio Napoletani, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 14 gennaio 1981 (codice fiscale NPLLSS81A14H769G), domiciliato in Grottammare (AP) - via Ischia Prima n. 245.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «PDM società cooperativa in liquidazione», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «PDM società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione e del supplemento di verifica dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 326.516,00, si riscontra una massa debitoria di euro 558.544,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -232.298,00;

Considerato che in data 24 aprile 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «PDM società cooperativa in liquidazione», con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 14114421002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (MI) il 16 marzo 1976 (codice fiscale TRT DRN 76C16 F205G), domiciliato in Roma, via Cicerone n. 49.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Pescatori Boccadasse - Società cooperativa a mutualità prevalente siglabile «Cooperativa Pescatori Boccadasse s.c.»», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Cooperativa Pescatori Boccadasse - Società cooperativa a mutualità prevalente siglabile «Cooperativa Pescatori Boccadasse s.c.»» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 522.014,90, si riscontra una massa debitoria di euro 883.530,22 ed un patrimonio netto negativo di euro - 364.314,67;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali e assistenziali;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Pescatori Boccadasse - Società cooperativa a mutualità prevalente siglabile "Cooperativa Pescatori Boccadasse s.c."», con sede in Genova (GE) (C.F. 02180980993), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Roccotelli, nato a Maschito (PZ) il 15 maggio 1969 (codice fiscale RCCNGL69E-15F006S), domiciliato in Avigliana (TO) - via F. e G. Falcone n. 73/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04538

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Resilienza società cooperativa sociale», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Resilienza società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

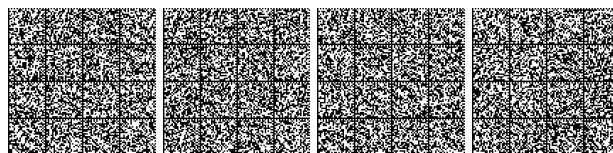
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 43.560,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 71.430,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 35.870,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, da debiti verso INPS per contributi previdenziali e da debiti verso dipendenti per mancato pagamento di retribuzioni;

Considerato che in data 30 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione



del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Resilienza società cooperativa sociale», con sede in Rovigo (RO) (c.f. 01569040296), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE) - piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Rimani – Società cooperativa in liquidazione», in Sori e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Rimani - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto si rileva un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 293.372,17 e l'impossibilità dell'ente di adempiere alle proprie obbligazioni;

Considerato che in data 27 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rimani – Società cooperativa in liquidazione», con sede in Sori (GE) (c.f. 02461860997), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Luca Biagini, nato a Firenze (FI) il 7 maggio 1961 (codice fiscale BGNLCU61E07D612Y), domiciliato in Empoli (FI), Via Francesco Berni n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Giuseppe società cooperativa», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «San Giuseppe società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 667.209,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 1.101.558,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 492.282,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti previdenziali e cartelle esattoriali per ingenti debiti verso l'Agenzia delle entrate;

Considerato che in data 10 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione



del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «San Giuseppe società cooperativa», con sede in Verona (VR) (c.f. 04349130239), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980 (codice fiscale MZZNDR80H10F861P), domiciliato in Verona (VR) - via Ippolito Nievo n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sobema s.c. in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sobema s.c. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

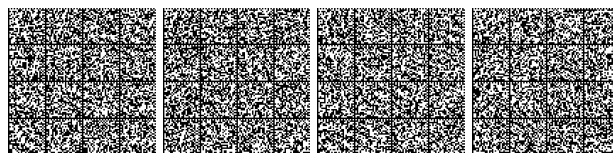
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro - 47.629,00 e l'impossibilità dell'ente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso dipendenti per mancato pagamento di stipendi e debiti erariali;

Considerato che in data 3 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sobema s.c. in liquidazione», con sede in Padova (PD) (c.f. 04773980281), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Eugenio Rigon, nato a Vicenza (VI) il 9 giugno 1967 (codice fiscale RGNGNE67H09L840D), ivi domiciliato in Contra' Porti n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04542

DECRETO 14 agosto 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vie d'incontro - Società cooperativa sociale Onlus», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Vie d'incontro - Società cooperativa sociale Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 5 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 12.047,00, si riscontra una massa debitoria di euro 31.398,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -19.351,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e verso il personale;

Considerato che in data 27 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;



Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Vie d'incontro - Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 11653540010), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluca Sella, nato a Casale Monferato (AL) il 6 febbraio 1971 (codice fiscale SLL PLC 71B06 B885S), ivi domiciliato in viale Montebello n. 1H.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 agosto 2026

Il Ministro: URSO

26A04543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 10 giugno 2026.

Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione S.S. 77/Var della Val di Chienti, lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica - Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo) - Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B16000660001). (Delibera n. 21/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 10 GIUGNO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive dispo-

sizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al "CIPE" deve intendersi riferito al "CIPESS"»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive» ha approvato il 1° programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, tra i «Sistemi stradali e autostradali» dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», il sistema di viabilità «Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna»;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista l'Intesa generale quadro, sottoscritta il 24 ottobre 2002 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Marche e Umbria per la realizzazione dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica (corridoi stradali e autostradali)», è stato delineato il sistema di viabilità «Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP (o, anche, codice), e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale si è definito il sistema per l'attribuzione del CUP e si è stabilito che lo stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP che le competenti amministrazioni richiedono secondo la procedura telematica definita dal CIPE;

3. l'art. 11, comma 2-bis, della citata legge n. 3 del 2003, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

4. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

5. la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, la quale ha dato attuazione all'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, e ha, tra le altre, precisato la nozione di progetto di investimento pubblico, specificando che costituisce un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: presenza di un decisore pubblico; finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche; le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, da raggiungere entro un tempo specificato;

6. l'art. 75 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il Codice identificativo di gara (CIG) e il CUP;

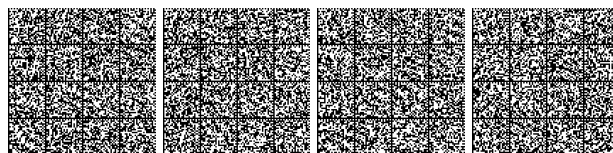
Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;



Visto, in particolare, l'art. 225, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023, il quale prevede che «per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'art. 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006»;

Vista la proposta del Capo del Gabinetto del MIT del 30 aprile 2026, prot. n. 14472, con la quale è stata chiesta l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del CIPESS per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera strategica «Asse viario Marche – Umbria e quadrilatero di penetrazione. S.S. 77/Var della Val di Chienti – lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica», con contestuale trasmissione della documentazione istruttoria;

Vista la relazione istruttoria della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del MIT, con la quale viene descritta tutta la procedura di approvazione del progetto in questione, e con la quale viene trasmesso il quadro delle prescrizioni e delle raccomandazioni espresse in sede di Conferenza di servizi, così come modificati ed integrati il 25 maggio 2026 e il 27 maggio 2026 a seguito delle comunicazioni del Ministero della cultura;

Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione istruttoria trasmessa dal MIT e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale e amministrativo:

1. l'intervento relativo ai «lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica» prevede la realizzazione di un semi svincolo di collegamento tra la S.S. 77 storica, al Km 10+720ca., e la nuova S.S. 77/Var in corrispondenza del Km 7+350, inserito tra le due gallerie naturali «Pale» e «Sostino», in uscita e in ingresso dal viadotto «Scopoli»;

2. il soggetto aggiudicatore è la società Quadrilatero Marche Umbria S.p.a., (di seguito QMU);

3. con propria delibera n. 13 del 27 maggio 2004, il CIPE ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare del maxilotto n. 1 – sublotto 1.2 della S.S. 77 «Val di Chienti», comprendente originariamente lo svincolo di Valmenotre;

4. in sede di progettazione definitiva, lo svincolo è stato delocalizzato in località Scopoli e trasformato in semi svincolo, in attuazione delle prescrizioni formulate dal CIPE;

5. con propria delibera n. 83 del 1° agosto 2008, il CIPE ha approvato il progetto definitivo del Maxi lotto n. 1 – sublotto 1.2, stralciando tuttavia il semi svincolo Valmenotre/Scopoli a seguito del parere negativo espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – commissione VIA/VAS con parere prot. n. DSA-2008-0020594 del 24 luglio 2008, prescrivendo l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la ripubblicazione del progetto;

6. nel 2012 è stata predisposta una nuova soluzione progettuale («alternativa 2»), corredata da integrazione dello studio di impatto ambientale; sulla medesima, il citato Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Commissione VIA/VAS ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni mediante parere n. 1147 del 21 dicembre 2012, mentre l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere negativo con nota prot. n. DGPBAAC/34.19.04/35173 del 18 dicembre 2012, successivamente confermato con nota prot. n. DGPBAAC/34.19.04/964 del 14 gennaio 2013;

7. a seguito del parere contrario espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il progetto è stato ulteriormente rivisto mediante predisposizione della cosiddetta «Soluzione compatta», sulla quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio dell'Umbria ha espresso nuovo parere negativo con nota prot. n. 9013 del 27 luglio 2015 e il suddetto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha confermato il parere tecnico negativo con nota prot. n. 19148 dell'11 agosto 2015;

8. con propria delibera CIPE n. 64 del 2016, il Comitato ha inserito il semi svincolo Menotre/Scopoli tra le opere accantonate in attesa di finanziamento nell'ambito del Sistema Viario Quadrilatero;

9. con propria delibera CIPE n. 36 del 2019, il Comitato ha reinserito l'intervento tra le opere di completamento del progetto Quadrilatero, assegnando le prime risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera per un importo pari a circa 8,3 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» del 2017 (legge di bilancio 2018);

10. la società QMU è stata individuata dal MIT, con nota prot. n. 4084 del 2 aprile 2019, quale soggetto aggiudicatore degli interventi inseriti nel contratto di programma MIT/ANAS 2016-2020, nonché nell'aggiornamento 2018-2019 dello stesso contratto, tra cui è inserito l'intervento in argomento ed ha potuto riavviare i colloqui con la Regione Umbria, la Direzione generale belle arti, architettura e paesaggio dell'allora ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli enti interessati, finalizzati all'individuazione di una soluzione progettuale che potesse superare i pareri negativi



precedentemente espressi (2012 e 2015) e completare la procedura per l'approvazione del progetto definitivo del semi svincolo da parte del Comitato;

11. il quadro economico del semi svincolo Menotre/Scopoli, revisionato per un importo complessivo di 10 milioni di euro, è stato approvato dal consiglio di amministrazione, (di seguito CDA) della QMU in data 2 marzo del 2022;

12. sulla base del nuovo elenco prezzi ANAS 2022 e, in applicazione al suddetto aggiornamento, il costo complessivo dei lavori del semi svincolo di Menotre/Scopoli di 10 milioni di euro, ha subito un ulteriore incremento di circa il 9%, determinando un costo complessivo dell'opera in 17,3 milioni di euro;

13. con delibera CIPESS n. 43 del 2022 è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto di programma 2016-2020 e sono stati stanziati ulteriori 8.996.267,74 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 397 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (legge di bilancio 2022), a copertura del totale fabbisogno economico di 17,3 milioni di euro;

14. nel 2024 la società QMU ha approvato la revisione del progetto definitivo denominata «Soluzione compatta 2022», corredata da aggiornamento dello studio di impatto ambientale, acquisendo successivamente i pareri favorevoli in materia archeologica e tecnica;

15. la soluzione progettuale definitivamente prescelta (cosiddetta «Soluzione compatta 2022»), in linea con le prescrizioni formulate, è così articolata:

presenza di due rami di svincolo dalla viabilità principale, in uscita e in ingresso (rispettivamente nelle direzioni da e per Foligno) con carreggiata monodirezionale di larghezza pari a 6,00 m, composta da una corsia da 4,00 m e due banchine da 1,00 m;

un ramo a carreggiata bidirezionale di confluenza dei rami monodirezionali per il collegamento alla viabilità esistente;

innesto sulla S.S. 77 storica, mediante rotatoria;

16. la realizzazione del semi svincolo Menotre/Scopoli prevede i seguenti interventi:

rampa di immissione «BA» al tratto in variante in direzione Foligno dalla S.S.77;

rampa di uscita «DB» dalla S.S.77/VAR in direzione Civitanova Marche e immissione alla S.S.77 per la medesima direzione;

rotatoria lungo la S.S.77 storica per il collegamento della rampa di uscita e di entrata con la S.S.77/VAR, situata in corrispondenza del km 10+720, dalla quale partono tre rami stradali;

17. con parere VIA n. 99 del 4 agosto 2025 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo ai sensi della disciplina della «Legge obiettivo»;

18. in data 11 settembre 2025 la società QMU ha avviato il procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento mediante pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sui quotidiani «Avvenire» e «La Nazione – ed. Perugia»;

19. in data 10 ottobre 2025 la società QMU ha richiesto ad ANAS l'attribuzione della somma occorrente al maggior fabbisogno economico per la realizzazione dell'opera, quantificato in 16.759.633,03 euro, a valere sulle risorse della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), allocate sul fondo «Maggiori costi per progetti in fase di approvazione» nell'ambito del contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025;

20. il progetto definitivo è stato quindi trasmesso alle amministrazioni competenti ai fini della Conferenza di servizi convocata dal MIT per il 18 febbraio 2026;

21. in sede di Conferenza di servizi sono state formulate prescrizioni la cui valutazione economica è stata stimata dal soggetto aggiudicatore in 555.000,00 euro; detto importo è stato ricompreso nel quadro economico dell'intervento, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante restando confermato il limite di spesa dell'intervento per un importo complessivo pari a 34.059.633,03 euro;

22. con nota prot. n. 6003 del 12 maggio 2026 il DIPE ha chiesto di conoscere in maggior dettaglio le motivazioni dell'aumento di costo di 16.759.633,03 euro;

23. con nota prot. n. 8635 del 15 maggio 2026, il MIT ha risposto ai chiarimenti istruttori ed ha inviato una relazione sulle motivazioni dell'aumento di costo riconducibili a:

evoluzione progettuale necessaria per il superamento dei pareri negativi del MIC;

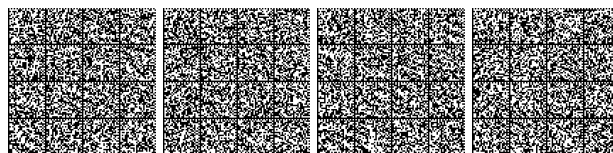
aggiornamento dei prezzi di mercato;

introduzione di disposizioni normative sopravvenute;

maggiore complessità tecnico-amministrativa;

24. le motivazioni concernenti l'attribuzione del maggior fabbisogno economico per la realizzazione dell'opera, quantificato in 16.759.633,03 euro vengono esplicitate dalla seguente tabella:

Motivazione	Variazione (in euro)
Aggiornamento progetto	9.838.033,12
Aggiornamento costi sicurezza (eliminazione oneri COVID)	-238.731,69
Applicazione prezziario ANAS 2023 – rev. 1	1.090.293,31
Incremento somme a disposizione	3.714.074,99
Aggiornamento oneri investimento (D.L. 215/2023)	2.355.963,3
Totale	16.759.633,03



25. La seguente tabella riporta il raffronto sintetico dell'aumento dei costi dal 2022 al 2024:

Voce	2022	2024	Variazione costi
Lavori principali	10.902.180,00	21.830.506,43	+10.928.326,43
Sicurezza	850.200,00	611.468,31	-238.731,69
Somme a disposizione	4.119.179,63	7.833.254,62	+3.714.074,99
Oneri di investimento	1.428.440,37	3.784.403,67	+2.355.963,30
Totale	17.300.000,00	34.059.633,03	+16.759.633,03

26. Il tempo previsto per la progettazione esecutiva dal cronoprogramma allegato alla documentazione progettuale è di sessanta giorni naturali e consecutivi, mentre il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori è di settantotrenta giorni naturali e consecutivi;

27. con nota prot. n. 8842 del 20 maggio 2026 il MIT ha inviato il nuovo quadro prescrittivo in quanto è emersa l'esigenza di introdurre alcune modifiche e rimodulazioni al precedente quadro prescrittivo allegato alla proposta di deliberazione CIPESS, al fine di assicurarne la piena coerenza con il parere definitivo espresso dal Ministro della cultura con nota prot. n. 9794 del 19 maggio 2026;

28. a seguito delle osservazioni formulate dal MEF e dal Ministero della cultura (MIC) durante la riunione preparatoria del CIPESS del 20 maggio 2026, con nota prot. n. 9013 del 25 maggio 2026 il MIT ha trasmesso:

l'aggiornamento della relazione istruttoria sul progetto definitivo, in accoglimento delle osservazioni formulate dal MEF;

la versione emendata del quadro prescrittivo, in recepimento delle ulteriori modifiche proposte dal MIC;

29. con nota prot. n. 9208 del 27 maggio 2026 il MIT ha trasmesso il nuovo quadro prescrittivo aggiornato in recepimento delle ulteriori segnalazioni del MIC riguardanti due meri refusi;

30. con messaggio di posta elettronica del 2 giugno 2026, acquisita dal DIPE con il prot. n. 6979 del 3 giugno 2026, il MIC ha ritenuto risolutivo l'ultimo aggiornamento del quadro prescrittivo, come trasmesso dal MIT nella nota da ultimo citata al punto 29;

31. all'opera è associato il CUP F61B16000660001.

sotto l'aspetto finanziario:

1. Il costo dell'opera è di 34.059.633,03 euro, come precisato nella già citata nota della società QMU del 15 maggio 2026;

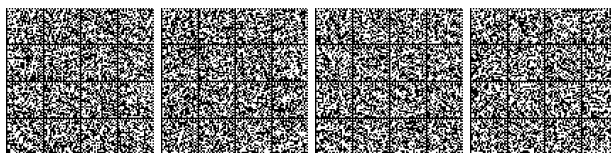
2. le fonti di copertura, pari a 34.059.633,03 euro, sono rappresentate dalla seguente tabella:

Importo (in euro)	Fonte di finanziamento
8.303.732,26	Contratto di programma MIT/ANAS 2016/2020, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 205/2017 art. 1, comma 1164 (legge di stabilità 2018).
8.996.267,74	Atto aggiuntivo del Contratto di programma MIT/ANAS 2016/2020, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) - delibera CIPESS 43 del 2022.
16.759.633,03	Contratto di programma MIT/ANAS 2021/2025, a valere sulle risorse della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), allocate sul fondo «Maggiori costi per progetti in fase di approvazione».
34.059.633,03	Totale coperture

sotto l'aspetto di sostenibilità ambientale e socioeconomica:

1. la realizzazione dell'opera in argomento è considerata essenziale ai fini del collegamento tra la nuova infrastruttura SS 77/Var alle viabilità interne al cratere sismico e, in particolare, alle località di Sellano, Cerreto di Spoleto, Triponzo ed altri siti della bassa Valnerina, tenuto conto che da Casenove la ex S.S. 319 raggiunge Sellano, Cerreto di Spoleto e poi Cascia e Norcia e costituisce un'alternativa alla galleria di Forca di Cerro che collega Spoleto con la Valnerina;

2. risulta un collegamento rapido ed efficiente alle strutture sanitarie da parte della popolazione residente nelle località sopra citate e dei circa 2.000 abitanti del bacino di utenza dell'opera;



3. in considerazione degli eventi sismici del 2016, il semi svincolo in argomento è stato inserito nel «Piano di potenziamento e riqualificazione della viabilità di accesso al cratere sismico» attivato da ANAS e MIT, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento dei territori colpiti dal sisma, restituendo alle aree un vantaggio competitivo garantito anche da un'adeguata dotazione infrastrutturale;

4. la realizzazione del semi svincolo in argomento risolve le esigenze di sicurezza stradale connesse all'assenza di un accesso intermedio tra i due svincoli di Foligno e Colfiorito, posti ad una distanza di circa 18 Km; ciò in adempimento della richiamata prescrizione n. 39 della delibera CIPE n. 13 del 2004 di approvazione del progetto preliminare della nuova infrastruttura SS77 Foligno - Pontelatrate. Infatti, tramite le previste rampe di collegamento alla viabilità secondaria (SS 77 storica), si consente ai mezzi di emergenza e soccorso di raggiungere entrambe le carreggiate della SS 77/Var, per dare assistenza all'utenza in caso di eventuali incidenti/incendi che dovessero avvenire lungo il tratto Foligno - Colfiorito, caratterizzato dalla presenza di numerose gallerie;

5. i risultati attesi dalla messa in esercizio sono:

un contributo alla crescita economica e sociale sia locale che territoriale, attraverso l'aumentata capacità trasportistica e interazione degli scambi interregionali di persone e merci;

il contrasto allo spopolamento dei territori colpiti dal sisma, restituendo alle aree un vantaggio competitivo garantito anche da un'adeguata dotazione infrastrutturale;

Considerato che l'intervento in oggetto si inserisce nel più ampio quadro strategico del sistema infrastrutturale «Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna», contribuendo al miglioramento dell'accessibilità delle aree montane umbre e marchigiane e alla riduzione delle condizioni di marginalità territoriale;

Considerato che la soluzione progettuale odierna deriva da un articolato percorso di concertazione, in particolare tra il MIC e gli altri enti competenti, al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, bilanciando le esigenze infrastrutturali del territorio e gli obiettivi di sostenibilità complessiva dell'opera;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che viene applicato in particolare l'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi della delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE prot. n. 7312, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato, contenente le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

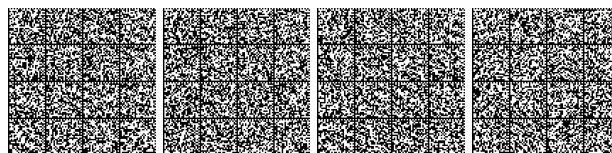
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Tenuto conto che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Delibera:

1. Approvazioni e autorizzazioni

1.1 È approvato il progetto definitivo del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), con le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nell'allegato 1 «Quadro prescrittivo» datato 27 maggio 2026, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

1.2 È approvato il programma di risoluzione delle interferenze e gli elaborati di progetto relativi agli espropri facenti parte della documentazione progettuale trasmessa con la presente istruttoria, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

1.3 Il soggetto aggiudicatore è autorizzato a proseguire con le successive fasi progettuali e di realizzazione dell'opera, recependo le prescrizioni e raccomandazioni, riferite al progetto definitivo, cui resta subordinata l'approvazione dello stesso; il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero competente di esprimere le proprie valutazioni e di proporre, se del caso, misure alternative.

1.4 Il costo dell'opera è di 34.059.633,03 euro, come precisato nella nota della società QMU del 15 maggio 2026, che costituisce il limite di spesa dell'intervento, comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni, delle opere di mitigazione e compensazione e la copertura finanziaria dell'intervento è pari a complessivi 34.059.633,03 euro, di cui:

8.303.732,26 euro dal contratto di programma MIT/ANAS 2016/2020, a valere sulle risorse di cui alla legge n. 205 del 2017 art. 1, comma 1164 (legge di stabilità 2018);

8.996.267,74 euro atto aggiuntivo del contratto di programma MIT/ANAS 2016/2020, a valere sulle risorse di cui alla legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022 - delibera CIPESS n. 43 del 2022);

16.759.633,03 euro, a valere sulle risorse della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), allocate dal contratto di programma MIT/ANAS 2021/2025 (delibera CIPESS n. 6 del 2024 e delibera CIPESS n. 27 del 2025) sul fondo «Maggiori costi per progetti

in fase di approvazione» (richiesta da parte di ANAS, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del contratto di programma ANAS-MIT 2021-2025, con nota n. 902542 del 17 ottobre 2025, autorizzata dal MIT con nota n. 14322 del 5 dicembre 2025).

2. Ulteriori disposizioni e prescrizioni

2.1 Le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottoscritti dal responsabile unico del progetto e dal rappresentante della Direzione generale competente, cui resta subordinata l'approvazione del progetto di cui al punto 1.1, sono riportate nell'allegato 1, che formano parte integrante della presente delibera.

2.2 La previsione di spesa dell'intervento sarà in ogni caso contenuta entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente assegnate.

2.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terrà informato il CIPESS sulla conclusione dei lavori o su eventuali ritardi che si dovessero determinare e sulle conseguenti misure poste in atto.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione dell'opera ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

2.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

2.6 Ai sensi della normativa vigente in materia di Codice unico di progetto richiamata in premessa, il CUP F61B16000660001 assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa, a pena di nullità degli atti prodotti.

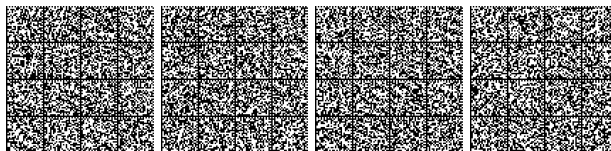
2.7 Le modalità di monitoraggio per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa dell'opera sono effettuate ai sensi dell'art. 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1171





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto
Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

(L. 443/2001 e s.m.i.)

PROGETTO DEFINITIVO

“ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE”

**Lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di
collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77
storica**

C.U.P.: F61B16000660001

Doc. n.	QUADRO PRESCRITTIVO
05	

**MIT**dg.strade@pec.mit.gov.itsegreteria.strade@mit.gov.it

Lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77
a quattro corsie e la S.S. 77 storica.

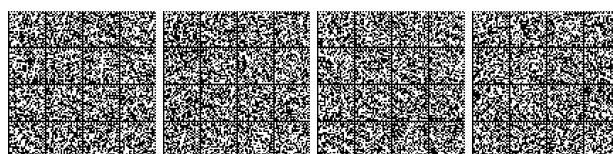
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Indice

1	PRESCRIZIONI.....
1.1	Prescrizioni relative agli aspetti progettuali
1.2	Prescrizioni relative ad aspetti idrologici e idraulici
1.3	Prescrizioni relative agli aspetti ambientali
1.4	Prescrizioni relative alla tutela paesaggistica, alla tutela dei beni culturali e alla cantierizzazione.....
1.5	Prescrizioni relative alla tutela archeologica
2	RACCOMANDAZIONI
2.1	Aspetti generali
3	INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI
3.1	Prescrizioni da recepire nella fase progettuale esecutiva.
3.2	Prescrizioni da recepire prima dell'avvio della fase di cantiere.
3.3	Prescrizioni da recepire in fase di cantiere.
3.4	Prescrizioni da recepire prima dell'entrata in esercizio dell'opera.
3.5	Prescrizioni da recepire in fase di esercizio.....



PREMESSA

Il presente documento, che forma parte integrante della delibera di approvazione del progetto relativo all'intervento denominato *Lavori di costruzione del semi svincolo Menotre/Scopoli di collegamento tra la nuova S.S. 77 a quattro corsie e la S.S. 77 storica*, riepiloga le prescrizioni e le raccomandazioni cui detta approvazione resta subordinata.

1 PRESCRIZIONI

Le prescrizioni che seguono, raggruppate, per quanto possibile, secondo i vari ambiti di applicazione, risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati. Detto esame, i cui esiti sono sintetizzati nell'Allegato A al presente documento, ha portato all'esclusione delle prescrizioni non pertinenti l'intervento in questione o non accettabili o già assolte ed alla riformulazione delle altre nei termini seguenti.

1.1 Prescrizioni relative agli aspetti progettuali

1.1.1 Aspetti generali

1.1.1.1 Con riferimento agli interventi di mitigazione, da effettuarsi secondo quanto proposto in progetto, si richiede:

a) nell'intervento che riguarda la mitigazione visiva prevedere la piantumazione al centro della rotatoria della sola ginestra odorosa *Spartium junceum* in quanto il *Cytisus scoparius* preferisce terreni silicei e/o decalcificati, al contrario dello *Spartium junceum* che preferisce terreni con ph più basico.

b) in relazione alla piantumazione con *Hedera helix* intorno alle pile in calcestruzzo esistenti gli esemplari dovranno anche essere previsti piantati ad una distanza inferiore di 1.5 m l'uno dall'altro al fine di garantire in tempi rapidi una buona copertura del pilone

1.1.1.2 Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato ed aggiornato in relazione alla gestione delle attività lavorative e dovranno essere indicate le misure mitigative da adottare in caso di accertamento del superamento, da parte delle vibrazioni indotte dai cantieri, dei pertinenti valori limite di riferimento tecnico normativo.

1.1.1.3 Al fine di contenere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo e nel sottosuolo durante la fase di cantiere le operazioni di stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi, nonché le operazioni di stoccaggio dei rifiuti prodotti o di altri materiali potenzialmente inquinanti, dovranno essere effettuate in aree identificate e contrassegnate, predisposte allo scopo, dotate di superficie impermeabilizzata.

Il Proponente dovrà altresì predisporre una specifica procedura/istruzione operativa atta a definire gli interventi da mettere in atto, in situazioni di emergenza, in caso di sversamento di sostanze inquinanti che dovessero verificarsi in aree non impermeabilizzate. Le indicazioni di cui sopra dovranno essere contenute negli elaborati di progetto esecutivo.

1.1.1.4 Per quanto le simulazioni relative alla fase costruttiva non facciano segnalare particolari criticità in fase di realizzazione dell'opera dovranno essere individuati nella documentazione di cantierizzazione gli opportuni protocolli operativi e dettagliare gli interventi e le modalità di attuazione delle misure gestionali. Dovrà inoltre essere prevista l'intensificazione di tali attività nel caso in cui si rilevassero delle criticità.

1.1.1.5 Il Proponente dovrà trasmettere il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi dell'art.9 del DPR 120/2017 revisionato ed integrato secondo quanto emerso dalla verifica istruttoria di cui al presente parere. Il parere dovrà essere trasmesso anche all'ARPA Umbria. Restano fermi gli ulteriori adempimenti prima dell'avvio dei lavori e in corso d'opera ai sensi del DPR 120/2017

1.1.1.6 Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo si richiama il rispetto della vigente normativa di settore in particolare il DPR 120 /2017 nonché le procedure previste dalla parte IV del Dlgs 152/06 Titolo V in materia di bonifica.

1.1.1.7 Superfici oggetto di diritti civici, interessate dalle suddette opere sono le seguenti tre particelle in Comune di Foligno, sulla base della documentazione progettuale e di quella accessibile presso questa Amministrazione:

Fg.110, p.29; Fg.110, p.571; Fg.110, p.573; catastalmente intestate alla Comunanza Agraria di Scopoli, quale Enfiteuta Permanente ed a Pallavicini Domenico quale concedente. Tali superfici, pertanto, dovranno essere sottoposte alla procedura di cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art.12 della



L.1766/1927 e dell'art.3, comma 7 della L.168/2017, al fine di renderle disponibili per la realizzazione in oggetto.

- 1.1.1.8 Fermo restando la verifica della conformità urbanistica in capo al Comune di Foligno, visto che l'approvazione del progetto definitivo sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato. Dovrà comunque essere garantito il rispetto di quanto previsto dagli articoli 85 e 108 della L.R. 1/2015.
- 1.1.1.9 Il richiedente/Gestore della strada dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione di tutte le opere realizzate ed eventualmente dovrà provvedere alle migliorie che si dovessero rendere necessarie con il passare del tempo;
- 1.1.1.10 La manutenzione delle opere e degli attraversamenti oggetto di autorizzazione sarà in carico al richiedente proprietario della strada o ai futuri aventi causa, per un'estensione di 20 m a monte e a valle degli attraversamenti stradali e delle immissioni;
- 1.1.1.11 Nell'eventualità che tali opere, una volta realizzate ed entrate a regime, dovessero causare problemi di allagabilità o di rigurgito sugli attraversamenti stradali dei fossi occupati, a danno delle proprietà pubbliche e private, il richiedente sarà responsabile dei danni causati ed obbligato al conseguente ripristino;
- 1.1.1.12 I materiali di risulta derivanti dai lavori nonché il materiale di natura vegetale (piante, tronchi, ramaglie, rovi etc.) dovranno essere opportunamente e tempestivamente allontanati dall'alveo, dalle opere e da eventuali pertinenze idrauliche;
- 1.1.1.13 Durante il corso dei lavori sono vietati i depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che possano determinare la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, è altresì vietato l'utilizzo dei materiali medesimi, posti ad interruzione del regolare deflusso delle acque;
- 1.1.1.14 Il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Regionale ed ai vari organi competenti in materia di protezione civile, il nominativo del referente e/o responsabile del cantiere in caso di eventi di piena eccezionale;
- 1.1.1.15 Il richiedente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile delle attività svolte e dei danni alle persone, cose, animali che eventualmente dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei lavori, sollevando la Regione Umbria da qualsiasi rapporto con gli aventi causa;
- 1.1.1.16 Le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti tecnici visionati, nel rispetto delle modifiche e delle prescrizioni di cui al presente atto; nessuna modifica in merito dovrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza una ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto autorizzativo originario e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite o in corso di esecuzione senza che la parte autorizzata possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- 1.1.1.17 Il Richiedente dovrà nominare il Responsabile per il monitoraggio del flusso delle acque durante l'esecuzione dei lavori, prevedendo l'obbligo di sospensione durante i periodi di condizioni meteo avverse. Il Responsabile dovrà monitorare il flusso delle acque e prevedere tutti quegli accorgimenti che garantiranno un maggior deflusso delle acque stesse; dovrà essere predisposta la manutenzione e la pulizia da tutti i materiali che si dovessero fermare a ridosso delle opere provvisorie relative agli attraversamenti;
- 1.1.1.18 Il Piano di sicurezza previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. dovrà tener conto della ulteriore valutazione conseguente all'esposizione del rischio idraulico delle aree di cantiere. In caso di avviso di criticità per condizioni meteorologiche avverse emesso dal Centro Funzionale regionale (consultabile al seguente indirizzo: <https://cfumbria.regione.umbria.it/>) dovrà essere garantita la sicurezza del cantiere e dovrà essere contattato il Centro Funzionale medesimo o il Servizio Protezione Civile del Comune territorialmente competente per le necessarie informazioni in merito alla gestione della criticità;
- 1.1.1.19 Il richiedente ed eventuali futuri aventi causa dovranno rimanere interamente ed esclusivamente responsabili della buona riuscita delle opere. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in modo che le opere risultino idonee in ogni loro parte;
- 1.1.1.20 Dovranno essere a carico del richiedente o dei futuri aventi causa tutte le ulteriori ed eventuali autorizzazioni o obblighi di legge riguardanti la realizzazione dei lavori in oggetto e attività progettuali connesse ai lavori in argomento;



- 1.1.1.21 Ferme restando le competenze della Regione in materia di Polizia Idraulica, la gestione delle aree di cantiere, degli accessi e della presenza di persone e cose durante le piene, dovrà rimanere esclusivamente in carico al soggetto richiedente. Parimenti dovrà rimanere in carico al soggetto richiedente e ai futuri aventi causa, la responsabilità in merito ad eventuali danni a persone, cose, animali e attività, che dovessero prodursi in concomitanza di eventi critici. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi rapporto che lo stesso dovesse instaurare con propri collaboratori o terzi aventi causa; "
- 1.1.1.22 Il richiedente dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata, alla Regione dell'Umbria – Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici – Piazza Partigiani, 1 – 06121 Perugia, o a mezzo pec direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto progettualmente e quanto realizzato, nonché il rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite con l'autorizzazione, ed il nominativo del tecnico incaricato alla direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, l'attuatore, dovrà trasmettere sempre a mezzo lettera raccomandata, o Pec, entro 30 giorni, una dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la data di completamento delle opere e che le stesse sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 1.1.1.23 Dovrà essere garantito il libero accesso ai funzionari del Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Umbria per consentire l'espletamento degli eventuali controlli durante l'esecuzione delle opere;
- 1.1.1.24 Dovrà essere rispettata la L.R. 15/2008 e la L.R. n. 28/2001.
- 1.1.1.25 Eventuali interferenze che dovessero verificarsi con la citata ciclovvia nazionale Monte Argentario – Civitanova Marche dovranno essere risolte con il competente Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale della Regione Umbria; le caratteristiche tecniche e funzionali della rotatoria prevista sulla S.S. 77 Storica dovranno essere condivise anche con la Provincia di Perugia, in qualità di Ente Gestore della medesima ai sensi della Legge Regionale n.10 /2015.
- 1.1.1.26 in merito al bypass temporaneo alla S.R. n. 7,7 previsto nell'elaborato DEMOLIZIONI E FASI COSTRUTTIVE Fase 3 - Sottofasi 3A e 3B del progetto in oggetto, dovrà essere individuata altra soluzione che non comporti, o limiti al solo sedime della recinzione, il passaggio nei terreni appartenenti al demanio regionale, individuati catastalmente al foglio n. 110 con le part.lle nn. 164 e 165 del Comune di Foligno;
- 1.1.1.27 relativamente alla PLANIMETRIA E RELAZIONE PIANO PARTICELLARE, dovranno essere adeguate le consistenze delle superfici, sia di occupazione che di esproprio che conserveranno la natura demaniale regionale, nonché le conseguenti indennità;
- 1.1.1.28 dovrà essere aggiornata la tavola delle mitigazioni ambientale, in quanto in alcune aree un tempo prive di vegetazione a causa dei lavori per la realizzazione dei viadotti, ora si presentano colonizzate da specie erbacee, arbustive e arboree, al fine di valutare la reale ampiezza della zona d'intervento;
- 1.1.1.29 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., in fase di esercizio, ha l'obbligo:
- a) per gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, di verificare con l'appaltatore il rispetto degli obblighi a quest'ultimo assegnati dal Piano di manutenzione delle opere a verde allegato al SIA;
 - c) per gli interventi di manutenzione delle mitigazioni vegetazionali, al rispetto di quanto previsto dal Piano di manutenzione delle opere a verde allegato al SIA quale integrato a seguito dell'ottemperanza della prescrizione n. 1.4.1.3, lettera c).
- 1.1.1.30 dall'esame degli elaborati grafici ultimamente trasmessi non si evincono le distanze dei pali dalla carreggiata. Occorre specificare con estrema chiarezza se i pali sono o non sono da considerarsi OSTACOLI FISSI in relazione al D.M. 21giugno 2004 n.2367 art.3 e D.M. 18febbraio 1992 n.223. In tal caso vadano inquadrati come "Ostacolo Fisso", devono essere considerate opportune barriere di sicurezza a protezione dei pali, installate in modo che la loro deformazione in caso di urto non pregiudichi la stabilità del palo oppure bisognerà ricorrere a PALI DI SICUREZZA PASSIVA conformi alla NORMA UNI EN 12767;
- 1.1.1.31 dall'esame delle relazioni e degli elaborati grafici, si evince come entrambi i tratti in viadotto delle rampe siano costituiti da tre campate, costituite da circa 25 conci ciascuna, con travia doppio T di dimensioni importanti (basti pensare che le piattebande arrivano a spessori fino a 80 mm) da saldare tra loro a completa penetrazione. In sede di discussione, non risultano previsti giunti, i progettisti hanno chiarito le modalità operative di assemblaggio dei conci e dei macro-conci; l'assemblaggio mediante saldatura dei



componenti dei macroconci avverrà in cantiere approntando una adeguata area a piè d'opera, mentre le giunzioni fra i macroconci avverranno in quota e saranno di tipo bullonato. Poiché si rileva un'incongruenza rispetto agli atti del progetto definitivo, in fase di Progetto esecutivo dovrà essere dettagliata la tipologia delle giunzioni e le relative modalità operative dimostrando che l'assemblaggio in opera dei macro-conci in quota garantisca le medesime capacità resistenti alle sollecitazioni di calcolo agenti sui viadotti rispetto all'ipotesi di travata continua;

- 1.1.1.32 dato atto dell'accuratezza con cui è stata scelta la strumentazione di monitoraggio strutturale, si sottolinea che, una volta che tale sistema sarà attivato, si dovrà provvedere, nel successivo step progettuale, a mettere a punto le procedure di analisi ed interpretazione dei dati, prevedendo la necessaria manutenzione periodica della strumentazione;
- 1.1.1.33 il dimensionamento dei pali delle pile e delle spalle è stato eseguito sulla base del carico agente sul palo più sollecitato e cautelativamente tutti gli altri pali della palificata hanno analoghe dimensioni, ma che, visto l'interesse tra i pali, andrà tenuto però conto delle interazioni tra gli stessi. Al § 6.4.3.1.1.1 delle NTC 2018, infatti, si riporta che "Per una palificata, la verifica della condizione $Ed \geq Rd$ dovrà essere fatta in base alla resistenza caratteristica che risulta dalla somma delle resistenze caratteristiche dei pali che la costituiscono. Sarà comunque necessario valutare possibili riduzioni della resistenza disponibile per effetto di gruppo, tenendo conto della tipologia dei pali, della natura dei terreni interessati e della configurazione geometrica della palificata.". Si prescrive di dimensionare i pali basandosi sulla resistenza complessiva della palificata, specie in caso di carichi marcatamente eccentrici e non, su quella del palo più caricato, in quanto si ritiene che con questa metodologia di dimensionamento, il risultato possa essere meno gravoso in termini di diametro che di lunghezze, con notevoli risparmi sia in termini economici che di tempistiche di esecuzione;
- 1.1.1.34 per la risoluzione delle interferenze, occorrerà tenere in considerazione, oltre a quelle insorgenti in fase di esecuzione, anche quelle legate alla manutenzione periodica dell'infrastruttura in fase di esercizio, ad esempio in termini di distanze dalle linee aeree dei mezzi utilizzati per le manutenzioni (es. by bridge);
- 1.1.1.35 lo scarico nel Menotre delle acque di piattaforma post trattamento nella vasca di prima pioggia, nonché quello diretto nella zona della rotatoria, avvengano nel verso della corrente con angolo opportuno;
- 1.1.1.36 occorre prevedere anche lo smaltimento delle acque di piattaforma che si infiltrano nei previsti giunti degli impalcati, con invito a dettagliare nel successivo livello progettuale la modalità in cui l'acqua raccolta dai giunti viene portata fuori dalla piattaforma stradale;
- 1.1.1.37 In conclusione, resta inteso che ai fini autorizzativi sono vincolanti i pareri espressi nel merito del progetto dalle Amministrazioni competenti, considerando quindi, la necessità di acquisire l'autorizzazione dell'autorità competente nella gestione del vincolo idrogeologico.
- 1.1.1.38 siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60 KV; sia garantito il transito dei mezzi/sistemi d'arma in dotazione alle Forze Armate marcianti in maniera autonoma ovvero caricati sui c.d. "complessi traino" ovvero, in caso di sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri, sia osservato quanto disposto dal Decreto Ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990; sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare. Ove nelle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera vengano apportate varianti progettuali che possano interferire con i beni e/o le attività di questa Amministrazione Difesa ovvero prevedano l'occupazione di nuove particelle catastali o l'elevazione di quote che possano interferire con la navigazione aerea a bassa quota, il proponente dovrà sottoporre le predette varianti allo scrivente e al Comando Militare Territoriale competente per tutte le incombenze di legge.
- 1.1.1.39 In riferimento all'intervento in oggetto, esaminata la documentazione progettuale, si raccomanda che nella redazione del progetto esecutivo siano valutati gli apprestamenti necessari alla esecuzione delle ispezioni previste dalle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" (D.M. 578/2020, D.M. 204 del 01/07/2022 e ss.mm.ii.) e dalle relative "Istruzioni Operative per l'applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti" (emanate da ANSFISA, adottate dal CSLP con decreto del 21/09/2022 e aggiornate dal medesimo CSLP con decreto del 05/11/2025) per gli elementi di maggior rilevanza quale pulvini, testate travi in corrispondenza degli appoggi e degli isolatori.



- 1.1.1.40 La presente per comunicarVi che, formulando parere positivo, nell'area oggetto di intervento sono possibili interferenze con nostri impianti aerei in palificazione (cavi in rame e FO INFRATEL) per circa 400 mt, come rappresentato in allegato. Pertanto, prima dell'avvio del cantiere, è opportuna venga inoltrata richiesta spostamento, presentando preventiva richiesta attraverso il seguente portale: <https://portaleimprese.tim.it/servizi/richiedere-servizi-di-rete/>. Al riguardo, si precisa che ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i. l'operatore di comunicazione elettronica deve essere tenuto indenne dal pagamento degli oneri relativi alla modifica o spostamento delle proprie opere e dei propri impianti, resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, fatta salva l'applicazione del canone unico patrimoniale previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i..
- 1.1.1.41 Il Progetto Esecutivo dovrà prevedere adeguate opere di segnalazione e protezione delle reti idriche di adduzione esistente per evitare danneggiamenti alle tubazioni.

1.2 Prescrizioni relative ad aspetti idrologici e idraulici

- 1.2.1.1 Il Proponente dovrà realizzare una campagna di indagini piezometriche ante-operam, mediante l'installazione di piezometri in corrispondenza delle aree di scavo e lungo il tracciato dell'opera, con particolare riferimento alle zone di potenziale interferenza con le sorgenti 21 bis e 21 ter. I dati dovranno includere:

- misure dei livelli statici di falda;
- oscillazioni stagionali;
- caratterizzazione della direzione di flusso e dell'eventuale influenza delle discontinuità tettoniche;
- eventuali correlazioni con la permeabilità dei terreni di copertura.

I risultati dovranno essere integrati nel modello idrogeologico di progetto e utilizzati per valutare il rischio di intercettazione, deviazione o riduzione di portata delle emergenze idriche e per stimare eventuali alterazioni del regime di falda a seguito della realizzazione delle fondazioni profonde.

- 1.2.1.2 Il Proponente dovrà garantire, per il periodo di esercizio dell'opera, il monitoraggio periodico delle portate delle sorgenti interferite, dei livelli piezometrici di falda e dei parametri chimico-fisici delle acque superficiali e sotterranee, con frequenza almeno trimestrale. Eventuali anomalie devono essere tempestivamente comunicate all'Ente vigilante e gestite con misure di mitigazione idonee.
- 1.2.1.3 1.Dovrà essere richiesta la concessione ai fini idraulici per l'occupazione di area demaniale ai sensi del R.D. n. 523/1904 per i fossi che saranno occupati con le opere dello svincolo.
- 1.2.1.4 2.Dovrà essere firmata e sottoscritta la concessione ai fini idraulici per il mantenimento dell'attraversamento stradale della SS 77 Val di Chienti sul Fosso dei Sette Monti;
- 1.2.1.5 3.Dovrà essere assicurata la continuità dei fossi demaniali, provenienti dai compluvi del versante, per garantire la loro funzionalità senza creare danno alle proprietà confinanti con gli stessi;
- 1.2.1.6 4.I tratti dei Fossi, in corrispondenza delle corsie di accesso e di uscita dello svincolo, fino alla confluenza con il Fiume Menotre, dovranno essere inseriti all'interno della Concessione ai fini idraulici come occupazione di aree demaniali; saranno a carico del proprietario della strada o del gestore le relative responsabilità in caso di danni provocati da eventi eccezionali o da eventuali scalzamenti delle opere presenti, come i piloni e le corsie, nonché per i danni causati alle proprietà confinanti;
- 1.2.1.7 5. Tutte le scogliere riportate nel progetto, che prevedano l'utilizzo di massi di dimensioni 0,50 m, dovranno invece essere realizzate con massi ciclopici, di grandezza superiore ad 1 m;
- 1.2.1.8 6. Dovrà essere specificata, su planimetria catastale 1:2000, l'individuazione precisa (Foglio e particella) delle due immissioni sul Torrente Menotre; anche per i 7 attraversamenti del demanio idrico (per il loro intero tratto) e per gli scarichi/immissioni delle acque di piattaforma, dovrà essere specificata l'individuazione precisa (Foglio e particelle) indicando la superficie dell'area demaniale occupata.
- 1.2.1.9 7. Dovranno essere compilati dall'ente/soggetto proprietario della strada i due modelli allegati, uno per il mantenimento dell'attraversamento esistente ed uno per le nuove occupazioni delle aree demaniali, necessari per la firma delle Concessioni di Demanio, con il Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici – Sezione Economico Finanziaria e Demanio Idrico della Regione Umbria.
- 1.2.1.10 8. I lavori non potranno essere iniziati prima del formale perfezionamento degli atti di concessione, che rappresentano i titoli con i quali il richiedente è autorizzato a realizzare le opere e ad occupare le aree demaniali, così come stabilito dalla D.G.R. n. 925/2003 al punto 1.B "Rilascio della Concessione";



- 1.2.1.11 9. Il presente parere favorevole viene rilasciato a condizione che siano rispettate le prescrizioni ivi riportate ed in particolare la n. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8, il cui mancato rispetto produrrà la decadenza dell'autorizzazione idraulica;
- 1.2.1.12 10. Per i lavori di manutenzione di tutti gli attraversamenti dei fossi su strada, come riportato nella relazione tecnica e nelle tavole di progetto, si prescrive il ripristino dello stato originario della livelletta del fondo alveo e delle sponde per un'estensione di circa 10 m a monte e valle per una migliore officiosità idraulica;
- 1.2.1.13 11. In corrispondenza degli attraversamenti, qualora necessario, dovranno essere previste delle scogliere di protezione su entrambe le sponde per una lunghezza di 8 m a monte e a valle, ben ammassate alle spalle delle stesse;
- 1.2.1.14 12. Tutte le aree di cantiere dovranno essere posizionate a una distanza di 10 m dal ciglio superiore della sponda o dal piede dell'argine dei corsi d'acqua;
- 1.2.1.15 13. Le opere accessorie, di qualsiasi natura, poste nelle vicinanze dei corsi d'acqua demaniali (staccionate, pali, casotti, balaustre, manufatti, recinzioni, ecc.), dovranno rispettare le distanze dal piede esterno degli argini o dal ciglio di sponda, previste dalla lettera f dell'art. 96 del R.D. 523/1904;
- 1.2.1.16 14. Le immissioni sul Fiume Menotre per lo smaltimento delle acque di pioggia, dovranno essere realizzate tramite una tubazione inserita all'interno della scogliera a protezione della sponda, onde evitarne lo scalzamento;
- 1.2.1.17 15. Il richiedente, durante i lavori sugli attraversamenti e lungo l'asta dei 3 fossi (Maceratie, Mercavio, Sette Monti), dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione del materiale eventualmente accumulato, mantenendo liberi i corsi d'acqua da qualsiasi ostruzione;
- 1.2.1.18 16. Il richiedente dovrà controllare e verificare periodicamente lo stato delle opere presenti sul Demanio idrico nonché garantire la manutenzione periodica dei tratti interessati dai lavori.
- 1.2.1.19 17. Dovrà essere data la comunicazione di inizio e fine lavori al Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici - Sezione Difesa e Gestione Idraulica.
- 1.2.1.20 IL Progetto esecutivo dovrà prevedere un Piano di Monitoraggio Geotecnico in conformità con la pianificazione di bacino, come da Allegato di cui all'art. 17 delle NTA ed in accordo con quanto stabilito dalle NTC 2018.

1.3 Prescrizioni relative agli aspetti ambientali

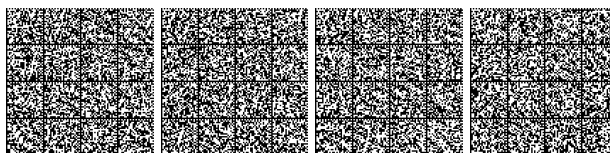
- 1.3.1.1 È necessario verificare che vi sia il rispetto dei valori limite anche al di fuori delle fasce di pertinenza stradale di cui al DPR 142/2004 ed in relazione alle classificazioni acustiche comunali, ai sensi del DPCM 14/11/1997, per tutti i ricettori, compresi quelli sensibili posti anche a distanza maggiore di 250 m dal bordo stradale, qualora l'area di influenza della nuova realizzazione coinvolga ulteriori edifici ricettori. Pertanto, prima dell'avvio dei cantieri occorrerà verificare il censimento dei ricettori individuando quelli eventualmente esterni alle fasce di pertinenza stradale, che possono presentare, in fase di esercizio, superamenti dei valori limite della classificazione acustica comunale.

In caso di accertamento di ulteriori ricettori rispetto a quelli già identificati, occorrerà effettuare la relativa valutazione previsionale dei livelli sonori attesi e valutare la necessità di includere detti ricettori nell'ambito del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Per lo scenario attuale, per il quale sono state effettuate rilevazioni fonometriche, anche allo scopo di avere dati di riferimento per la calibrazione del programma di calcolo, nello studio acustico non sono riportate indicazioni relative a tale procedura e quindi alla precisione raggiunta con l'applicazione modellistica. Pertanto, visto anche che i livelli calcolati per la fase di esercizio risultano prossimi ai valori limite, sarà necessaria, non essendo nota l'incertezza associata ai dati ottenuti dai calcoli effettuati, una revisione e un aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale al fine di verificare, presso i ricettori individuati, il rispetto dei valori limite normativi e la correttezza delle valutazioni acustiche svolte.

Inoltre, nell'esecuzione dei rilievi fonometrici previsti nel Piano di Monitoraggio Ambientale, sia in fase ante operam che in fase di esercizio, per il rumore stradale, le misure dovranno essere di durata non inferiore alla settimana, in conformità a quanto previsto all'allegato C, punto 2, del DM 16/03/1998, diversamente a quanto invece attuato e documentato per le misure fonometriche finora eseguite, che hanno avuto invece durata giornaliera.

- 1.3.1.2 Al fine di contenere il rischio di potenziali incidenti che possano determinare lo sversamento di sostanze inquinanti sul suolo e nel sottosuolo durante la fase di cantiere le operazioni di stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburanti, lubrificanti e fluidi idraulici dei mezzi, nonché le operazioni



di stoccaggio dei rifiuti prodotti o di altri materiali potenzialmente inquinanti, dovranno essere effettuate in aree identificate e contrassegnate, predisposte allo scopo, dotate di superficie impermeabilizzata. Il Proponente dovrà altresì predisporre una specifica procedura/istruzione operativa atta a definire gli interventi da mettere in atto, in situazioni di emergenza, in caso di sversamento di sostanze inquinanti che dovessero verificarsi in aree non impermeabilizzate.

- 1.3.1.3 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve modificare ed integrare il Piano di monitoraggio ambientale (PMA) prevedendo (nelle tre fasi AO – CO – PO) tra i fattori ambientali da assoggettare a monitoraggio anche quello del patrimonio culturale e del paesaggio, con differenti e specifici obiettivi, parametri, monitoraggi, azioni correttive (sulla base di altrettante specifiche “anomalie”) e responsabili delle attività per i beni culturali di cui alla Parte II ed i beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.lgs. n. 42 del 2004, tenendo conto per i primi anche di quanto indicato alla prescrizione n. 1.4.1.3 per il patrimonio culturale architettonico (v. il bene culturale denominato “CC Scopoli km 10+886 SR 77 – Casa cantoniera e corte”) e alle prescrizioni nn. 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.1.4 e 1.5.1.5, per il patrimonio archeologico. Conseguentemente, devono essere individuate specifiche figure professionali specializzate in materia di tutela del patrimonio culturale di cui alla Parte II – tenendo anche conto di quanto prescritto all’esito della verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato 1.8 del D.lgs. n. 36 del 2023 - ed i beni paesaggistici di cui alla Parte III del D.lgs. n. 42 del 2004, incaricate di svolgere i monitoraggi previsti nelle tre fasi (AO – CO – PO).

1.4 Prescrizioni relative alla tutela paesaggistica, alla tutela dei beni culturali e alla cantierizzazione

- 1.4.1.1 dovrà esser attuato il ripristino del muro di recinzione antistante la Casa Cantoniera, la cui demolizione è prevista nell’elaborato DEMOLIZIONI E FASI COSTRUTTIVE del progetto in oggetto, seguendo la stessa tipologia costruttiva e dimensioni del preesistente, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio detterà nell’autorizzazione da rilasciare ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 42 del 2004.;
- 1.4.1.2 Stante la natura dei lavori e le condizioni statiche della casa cantoniera, si prescrive che il Progetto esecutivo, subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 42 del 2004, preveda la redazione di uno stato di consistenza pre-intervento e, in fase realizzativa, il monitoraggio strutturale dell’immobile per il periodo interessato dai lavori di cui all’elaborato “DEMOLIZIONI E FASI COSTRUTTIVE Fase 3 - Sottofasi 3A e 3B”, che comprendono la demolizione del muro di confine, la realizzazione di un bypass idraulico relativo alla costruzione del tombino idraulico “B” e il rifacimento del nuovo muro di confine della casa cantoniera al fine di prevenire qualsiasi danno alla stessa.
- 1.4.1.3 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve provvedere a modificare ed integrare il Progetto Definitivo nel senso di seguito indicato:
- a) in corrispondenza del bene culturale denominato “CC Scopoli km 10+886 SR 77 – Casa cantoniera e corte”, di cui al Decreto della Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell’Umbria 27 aprile 2021, n. 36, le opere previste – comprese quelle di cantiere e di bonifica dagli ordini bellici - non devono insistere sulla relativa area dichiarata di interesse culturale ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, salva l’acquisizione di specifica e preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ai sensi dell’art. 21 del predetto decreto legislativo;
- b) il Progetto Definitivo deve prevedere, per la stessa preventiva autorizzazione indicata alla lett. a) della presente prescrizione n. 1.4.1.3, uno specifico approfondimento progettuale al fine di: 1) rimodulare la Fase 3 – sottofasi 3A e 3B – delle “Demolizioni e fasi costruttive” al fine di salvaguardare in ogni caso il bene culturale “CC Scopoli km 10+886 SR 77 – Casa cantoniera e corte” e il relativo resede vincolato; 2) valutare l’effettiva necessità per la sicurezza stradale della “barriera metallica classe H2 BL” in corrispondenza del resede del predetto bene culturale vincolato (v. elaborato denominato “PROGETTO STRADALE - Sezioni Tipologiche Tav. 1 di 2 Sezioni Trasversali, Tipologici e Particolari Costruttivi”); 3) riposizionare l’apparecchio di illuminazione stradale n. C1-R previsto davanti al predetto bene culturale (v. elaborato IMPIANTI – Planimetria distribuzione e alimentazione impianti di illuminazione), al fine di preservarne la libera visuale dal percorso stradale e, quindi, la valorizzazione;
- c) deve essere garantita la manutenzione delle specie vegetali previste dalle opere di mitigazione e inserimento paesaggistico anche nella fase di esercizio, oltre al periodo di manutenzione in carico all’appaltatore per la garanzia del loro attecchimento e sviluppo seminaturale, provvedendo ad integrare in tal senso il Piano di manutenzione delle opere a verde allegato al SIA.
- 1.4.1.4 Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.



- 1.4.1.5 In corso d'opera la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto – da intendersi quali interventi attinenti alle sole modalità esecutive delle opere valutate in sede di procedimento VIA, ovvero delle opere conseguenti all'ottemperanza delle prescrizioni indicate con il provvedimento del CIPESS - non già dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata da Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
- 1.4.1.6 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri – al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi da parte del personale del medesimo Ufficio periferico del MiC.
- 1.4.1.7 Il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata.
- 1.4.1.8 La competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio deve essere costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo competente Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.
- 1.4.1.9 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, anche se realizzato per lotti successivi, deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate con il presente quadro prescrittivo per quanto di competenza del Ministero della cultura.

1.5 Prescrizioni relative alla tutela archeologica

- 1.5.1.1 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare, contestualmente alla data di inizio dei lavori, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato curriculum e recapiti) dell'archeologo professionista, provvisto dei titoli previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla prescrizione n. 1.5.1.2.
- 1.5.1.2 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve provvedere:
- a) alla sorveglianza archeologica in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'Allegato I.8 al D.Lgs. n. 36 del 2023, da parte di professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge – i cui oneri sono interamente a carico di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. - per tutte le attività di scavo e movimentazione terra nelle aree non indagate con i saggi preventivi già eseguiti. Il professionista archeologo deve interfacciarsi con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, la quale ne assume la direzione scientifica;
- b) in caso di rinvenimenti in corso d'opera, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali, ovvero l'impossibilità di realizzare in tutto o in parte le opere previste;
- c) al termine delle attività archeologiche di cui alla lettera a) della presente prescrizione n. 1.5.1.2, alla trasmissione al Geoportale Nazionale per l'Archeologia dei dati descrittivi minimi relativi alle stesse e agli eventuali rinvenimenti occorsi, secondo quanto previsto dalla Circolare della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura n. 9 del 28/03/2024, disponibile e consultabile nel sito della medesima Direzione (<https://dgabap.cultura.gov.it/archivio-circolari/>). Detta trasmissione non sostituisce la consegna della documentazione scientifica dell'intervento alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, da effettuarsi nelle forme e nei termini indicati dallo stesso Ufficio periferico del MiC (v. la prescrizione n. 1.5.1.4, lett. b).
- 1.5.1.3 Si prescrive a Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.:
- a) ai sensi dell'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa



la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), il quale competente Ufficio periferico del MiC se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi, rimanendo a carico del proponente la redazione e la realizzazione – compresi i relativi oneri - di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe, altresì, determinare la richiesta da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini estensive necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura.

In ogni caso, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche da quanto indicato dall'articolo 91 del D.lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla comunicazione tempestiva (entro 24 ore) alla competente Soprintendenza/al Sindaco/all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alla conservazione temporanea delle emergenze rinvenute, senza alterare le condizioni e lo stato dei luoghi di rinvenimento;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori (anche con riferimento alle comunicazioni di cui alle prescrizioni nn. 1.4.1.6 e 1.5.1.1) e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico a Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente prescrizione, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge."

1.5.1.4 In corso d'opera Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve provvedere a che:

a) qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo (per eventuali opere a terra), che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;

b) al termine della sorveglianza archeologica in corso d'opera di cui alla prescrizione n. 1.5.1.2, lettera a), sia consegnata alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio la documentazione scientifica archeologica finale, anche in assenza di rinvenimenti, secondo le modalità concordate preventivamente con lo stesso Ufficio periferico del MiC.

1.5.1.5 Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. deve provvedere:

a) alla consegna alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria della relazione archeologica definitiva dell'indagine preventiva (comprensiva di elaborati grafici, testi, fotografie, etc.) conseguente alla chiusura dei lavori per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ed oggetto di approvazione da parte del medesimo Ufficio periferico del MiC con la nota prot. n. 12939 del 16/07/2024.

2 RACCOMANDAZIONI

Le raccomandazioni che seguono risultano dall'esame compiuto sugli atti emessi nel corso del procedimento approvativo dalle amministrazioni e dagli enti interessati e per i quali si rimanda all'Allegato A al presente documento.

2.1 Aspetti generali

- 2.1.1.1 Si raccomanda di ottimizzare anche le dimensioni delle zattere dei plinti di fondazione, che, nella configurazione attuale, appaiono sovradimensionate;

3 INDICAZIONI PER LA FASE DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI

- 3.1 Prescrizioni da recepire nella fase progettuale esecutiva.

Le prescrizioni di cui ai punti:



1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.3.1.1; 1.2.1.1; 1.2.1.2, 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.1.1.8; 1.2.1.5; 1.2.1.7; 1.2.1.8, 1.2.1.11; 1.2.1.12; 1.2.1.13; 1.2.1.14; 1.2.1.15; 1.2.1.16; 1.2.1.17; 1.1.1.16; 1.1.1.18; 1.1.1.25; 1.1.1.26; 1.1.1.27; 1.1.1.28; 1.4.1.1; 1.4.1.2, 1.4.1.3; 1.1.1.30; 1.1.1.31; 1.1.1.32; 1.1.1.33; 1.1.1.34; 1.1.1.35; 1.1.1.36; 1.2.1.20; 1.1.1.38; 1.1.1.39; 1.1.1.40; 1.1.1.4, 1.5.1.5

3.2 Prescrizioni da recepire prima dell'avvio della fase di cantiere.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.2.1.3, 1.2.1.4, 1.2.1.6, 1.2.1.8, 1.2.1.9, 1.2.1.10, 1.2.1.11, 1.2.1.19, 1.1.1.22, 1.5.1.1, 1.1.1.37, 1.1.1.40, 1.4.1.6

3.3 Prescrizioni da recepire in fase di cantiere.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.1.2, 1.2.1.2, 1.3.1.2, 1.1.1.6, 1.1.1.7, 1.2.1.18, 1.1.1.12, 1.1.1.13, 1.1.1.14, 1.1.1.15, 1.1.1.17, 1.1.1.21, 1.1.1.23, 1.1.1.24, 1.4.1.4, 1.4.1.5, 1.4.1.7, 1.4.1.8, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.1.4

3.4 Prescrizioni da recepire prima dell'entrata in esercizio dell'opera.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.2.1.19, 1.4.1.9

3.5 Prescrizioni da recepire in fase di esercizio.

Le prescrizioni di cui ai punti:

1.1.1.29

26A04802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ayrdozelia»

Con la determina n. aRM - 124/2026 - 4991 del 18 agosto 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Day Zero EHF, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AYRDOZELIA.

Confezioni e descrizioni:

039249026 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

039249065 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

039249077 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/AL;

039249089 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A04749

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fingolimod Towa»

Estratto determina AAM/PPA n. 463/2026 del 13 agosto 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione numero A.I.C.: è autorizzato il seguente *worksharing* di tipo IA, Q.II.e.6.a.1. per il medicinale FINGOLIMOD TOWA che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«0,5 mg capsule rigide» 7 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC-PVDC/AL - A.I.C. 051493118 - (base 10) 1K3G7Y (base 32).

Principio attivo: fingolimod.

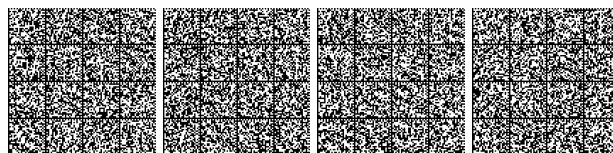
Codice pratica: C1A/2026/844.

Procedura europea: DE/H/6196/001/IA/012.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 Milano, codice fiscale 02652831203.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1. è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.



Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1. è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04750**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE****Rilascio di *exequatur***

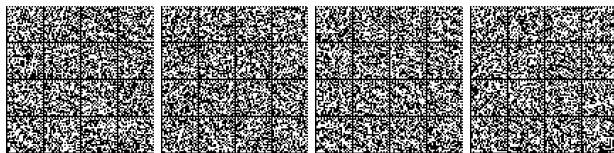
In data 19 agosto 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Larysa Polishchuk, Console generale d'Ucraina in Napoli.

26A04682MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-212) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

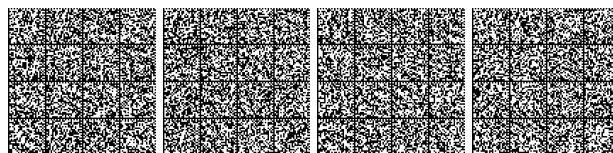
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 9 1 2 *

€ 1,00

